

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.**

**Art. 2**

In via di interpretazione autentica, l' assunzione da parte della Segreteria Generale Straordinaria della progettazione ed esecuzione diretta delle opere di ricostruzione, prevista dall' articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e dall' articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, deve intendersi a tutti gli effetti come intervento alternativo alla fruizione dei benefici contributivi di cui all' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

L' accettazione da parte del beneficiario dell' intervento pubblico di cui al comma precedente si intende resa con la sottoscrizione della richiesta di concessione edilizia.